

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	35,00
1509 10 90 900	45,00
1509 90 00 100	42,00
1509 90 00 900	52,00
1510 00 90 100	8,00
1510 00 90 900	18,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).